

# Taxi, si torna al 2007

## Il TAR annulla il regolamento del comune di Ischia

**Gaetano Di Meglio**

ISCHIA

**U**na mazzata economica e una brutta figura. L'arroganza dell'amministrazione di Ischia, che è la stessa, manca solo il sindaco Giosi, è stata bacchettata dal TAR Campania che ha annullato il regolamento del servizio Taxi. I giudici hanno dovuto azzerare il lavoro approvato nel 2013 anche da Enzo Ferrandino e Ottorino Mattera, perché l'arroganza tipica di questa amministrazione non aveva coinvolto la categoria e aveva anche ignorato la pregiudiziale avanzata da Carmine Bernardo in consiglio comunale che aveva evidenziato come la maggioranza avesse lavorato male. Vincono i 22 tassisti

Il TAR si è pronunciato sul ricorso presentato da Baldino Salvatore, Monti Luigi, Capuano Anna, Calise Loreta, Migliaccio Vincenzo, Conte Giorgio, Di Meglio Almerico, Martino Angelo, Mancusi Giovanni, Buono Giuseppe, Cuomo Pietro, Impagliazzo Antonio, Impagliazzo Ciro, Galano Giovanni, Di Iorio Pietro, Conte Ettore, Monti Pasquale, Pesce Raffaele, Corlese Filippo, Migliaccio Giuliano, Trani Giovangiuseppe e Silvestri Tiziana, in proprio nonché nella qualità di titolari di licenze per servizio pubblico da piazza-taxi ri-

lasciate dal Comune di Ischia, rappresentati e difesi dagli avvocati Vincenzo Loreto e Francesco Vecchione contro il Comune di Ischia, difeso dall'avvocato Alessandro Barbieri.

I tassisti chiedevano e hanno ricevuto l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 2/7/2013 (pubblicata all'albo pretorio a far data dal 23/9/2013), di approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, ovvero taxi, noleggio con conducente, natanti, trazione equina; di tutti gli atti, di numero e data allo stato non meglio conosciuti, costituenti istruttoria a monte del provvedimento impugnato, ivi compresi gli incontri informali di cui si dà atto nella deliberata riunione della Commissione Consultiva del 25/5/2007, ricollegabile al precedente Regolamento adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 145 del 26/5/2007 (impugnato in via tuzioristica ancorché superato dal nuovo Regolamento); di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti ivi comprese le eventuali attività istruttorie laddove intervenute e di cui neppure si dà adeguatamente atto nell'approvazione del nuovo Regolamento degli autoservizi pub-

blici, nonché per quanto possa occorrere anche del precedente Regolamento di cui alla delibera n. 146/2007, laddove lo stesso (ancorché non più vigente) dovesse risultare in contrasto con la normativa di riferimento.

Inoltre, i tassisti avevano chiesto, ma il TAR non ha concesso, anche il "risarcimento del danno subito e subendo da parte dei ricorrenti per l'attività svolta, da quantificare in corso di causa fatta salva la valutazione equitativa, derivante dalla illogicità di alcune delle previsioni del Regolamento limitatrici dell'iniziativa economica dei ricorrenti."

### **Il fatto**

I ricorrenti, premettendo di essere titolari di licenze per il servizio pubblico da piazza a mezzo taxi ed esponendo di costituire una importante rappresentanza degli operatori nel Comune di Ischia, hanno impugnato il suindicato Regolamento per la disciplina del settore, deducendone l'illegittimità per violazione del giusto procedimento e con riferimento a taluni specifici punti.

### **Il poter della scorrettezze del comune**

Con quattro motivi di ricorso sono dedotti la violazione dell'art. 42 Cost., degli artt. 7 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge n. 21 del

1992, del d.lgs. n. 286 del 2005 e della legge n. 248 del 2006, unitamente ai principi con essi introdotti, alle richiamate disposizioni regolamentari e alla D.G.R. n. 474 del 2001, oltre all'eccesso di potere sotto plurimi profili. È denunciata la violazione del giusto procedimento, difettando il contraddittorio con la categoria di cui all'art. 4 della legge quadro n. 21 del 1992 ed essendosi contravvenuto ai criteri regionali di cui alla D.G.R. n. 474 del 2/2/2001, discostandosi dal Regolamento-tipo (primo e quarto motivo).

Le censure contenute nel secondo e terzo motivo concernono specifiche disposizioni del Regolamento, ossia la regolamentazione delle sanzioni a carico dei titolari di licenze, la reintroduzione delle vecchie motocarrozzette, la "gestione" delle persone diversamente abili, le tariffe predeterminate, il servizio di taxi collettivo e il codice comportamentale.

### **La difesa**

Il Comune si è costituito in giudizio l'11/12/2013 per resistere al ricorso, eccependone l'irricevibilità e inammissibilità e chiedendone il rigetto, svolgendo le proprie difese con la memoria depositata il 16/12/2013.

### **DIRITTO**

Occorre valutare innanzitutto l'eccezione di inammissibilità